

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13/2022
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa. Periodo 01.05.2022 – 31.10.2023.
CIG PADRE 893364336C CIG DERIVATO 916748826C

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore 14:15 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede del Comune di Cavareno si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia in videoconferenza

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
Fattor Luca Presidente – Sindaco di Romeno		
Battisti Marco Sindaco di Ronzone		
Zini Luca Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa. Periodo 01.05.2022 – 31.10.2023.
CIG PADRE 893364336C CIG DERIVATO 916748826C**

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesse:

L'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia (Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone) ha la necessità di garantire l'erogazione continuativa della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per i punti di fornitura (POD) del Comune.

A tal fine, con Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 25 dd. 02.04.2019, l'amministrazione comunale aderiva alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a favore dei soggetti ed enti individuati dall'art. 39 Bis, comma 3, della L.P. n. 3/2006, e all'art. 5 della L.P. n. 2/2016" stipulata in data 22 marzo 2019 – n. 45582 - tra la Provincia Autonoma di Trento – APAC Agenzia Provinciale per gli appalti ed i contratti - e Dolomiti Energia S.p.A.;

Visto altresì l'ordine d'acquisto n.5000273191 del 30.09.2020 con il quale si è prorogato il contratto fino al 30.04.2022;

Considerato l'approssimarsi della scadenza contrattuale e nell'ottica di garantire la continuità della fornitura, l'Unione intende stipulare un nuovo contratto per assicurarsi detto approvvigionamento.

L'art. 1, co. 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 prevede che le amministrazioni pubbliche, ivi ricompresi i Comuni, per determinate categorie merceologiche, tra le quali rientrano l'energia elettrica ed i servizi ad essa connessi, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di quanto appena esposto sono da considerarsi nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne invece la previsione della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 in materia di contratti e beni provinciali, l'art. 36 ter 1 disciplina le ipotesi di adesione delle amministrazioni del settore pubblico provinciale alle convenzioni attivate dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC). Secondo il comma 5 dello stesso articolo, APAC ha il compito di attivare procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure proporre l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

APAC, in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha avviato la procedura finalizzata all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sperando procedura aperta ai sensi della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e del D. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). All'esito della procedura di gara, in data 2 marzo 2022 è stata stipulata la Convenzione n. di racc. 46878 e n. di rep. 28862 tra APAC e Dolomiti Energia S.p.A. con sede legale in 38121 Trento, via Fersina, n. 23 C.F./P.IVA 01812630224.

La Convenzione provinciale in parola, alla quale le amministrazioni trentine sono tenute ad aderire in forza dell'art. 36 ter 1, co. 6 della L.P. 23/1990, è attiva a decorrere dal 23 marzo 2022 e ha durata fino al 22 settembre 2023.

Rispetto alle precedenti iniziative nella nuova Convenzione trova applicazione un prezzo dell'energia (collegato al PUN) variabile su base mensile, così da mantenere un costante riferimento all'effettivo costo dell'energia, assicurando per questa via l'equilibrio sinallagmatico del contratto attuativo della ridetta Convenzione.

In dettaglio, il prezzo si comporrà delle seguenti voci:

- 1a) prezzo monorario P0: valore del parametro PUNop, variabile di mese in mese, come definito dall'articolo 5.2 della Delibera di ARERA n. 300/05;
- 1b) prezzo per fasce orarie F1, F2, F3: valore variabile di mese in mese, come definito dalla delibera di ARERA n. 181/06;
- 2) opzione verde (eventuale) fissata in gara e pari ad Euro/MWh 0,88;

- 3) spread aggiudicato in gara, variabile in funzione della tipologia di fornitura come da tabella che segue (attenzione anche ai valori negativi qualificabili come sconto sul prezzo di mercato dell'energia):

Descrizione tariffa	Valore SPREAD aggiudicato €/MWh
P0 Monorario	0,1
P0 F1	7,9
P0 F2	6,8
P0 F3	-4,1
P0 Monorario (IP) per illuminazione pubblica	0,1
P0 F1 (IP) per illuminazione pubblica	8,5
P0 F2 (IP) per illuminazione pubblica	6,8
P0 F3 (IP) per illuminazione pubblica	-5,5

Il prezzo dell'energia in convenzione quindi, in relazione al periodo di vigenza dell'ordinativo di fornitura, potrà variare in funzione delle quotazioni di mercato e sulla piattaforma MERCURIO, nella pagina dedicata, verrà pubblicata mensilmente una tabella esplicativa e riepilogativa dei dati di cui ai precedenti punti, così da consentire i necessari controlli amministrativi in sede di pagamento delle fatture;

Si precisa che per l'adesione alla nuova Convenzione è necessario inviare un ordinativo di fornitura, utilizzando il negozio elettronico attivato sulla piattaforma di provinciale di e-procurement Mercurio.

Si danno per lette ed accettate le clausole contenute al punto 8, lett. a) e b) della Convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.A., nella misura in cui prevedono che la stessa:

a) non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno l'APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale e/o del quantitativo di Gwh contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti, ferme ovviamente le disposizioni previsti all'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e all'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in ordine alle possibilità di modifica dei contratti durante il periodo di validità;

b) non è fonte di alcuna obbligazione per l'APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, così come definito nelle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo.

Per tutti i motivi fino a qui esposti, si condivide il vantaggio sia in termini finanziari che in termini procedurali ed operativi per l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia (Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone), derivante dall'adesione alla Convenzione in oggetto e conseguentemente dall'ordinativo di fornitura con validità dal 01.05.2022 al 31.10.2023, salvo proroghe.

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 1, co. 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sull'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, per determinate categorie merceologiche, attraverso convenzioni o accordi quadro;

Visto l'art. 36 ter 1, commi 5 e 6, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, in materia di contratti e beni provinciali;

Visto il D. lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici;

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2, di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Vista la L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., sugli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dei quali l'amministrazione contraente si obbliga a comunicare al Fornitore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché il codice identificativo di gara (CIG);

Preso atto che secondo quanto previsto dal capitolato tecnico della Convenzione il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, salva diversa data concordata tra le parti.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01/2021 di data 14/04/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli

allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 12 d.d. 26.04.2021, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2021-2023 - Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi";

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 73 del 29.12.2021, avente ad oggetto "Proroga atto di indirizzo 2021 per la gestione provvisoria del bilancio per l'anno 2022";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di aderire, per quanto esposto in premessa, alla convenzione sottoscritta in data 02.03.2022 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. con sede legale a Trento, via Fersina n. 23 C.F./PI 01812630224, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per i POD dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia (Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone) individuati nell'allegato modulo;
2. di precisare che il contratto di fornitura, per i POD individuati nell'allegato, avrà decorrenza dal 01.05.2022 al 31.10.2023 (durata fino a un massimo di 18 mesi dalla data di attivazione della stessa fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai capitolati tecnico e amministrativo).
3. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, quale spesa fissa, trova imputazione sui pertinenti interventi di bilancio;
4. di precisare che il contratto verrà concluso mediante ordinativo su piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento;
5. di demandare al responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti gestionali derivanti dal presente provvedimento;
6. di dare atto che dovranno essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge 13.07.2010 n. 136 e ss.mm.;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di garantire la continuità del servizio;

8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199